

2022

Nota integrativa
Bilancio pluriennale armonizzato
2022-2023-2024

Art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011

Comune di Dogna (UD)

INDICE

- 1) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 9) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale. Elenco dei siti internet delle società partecipate;

1) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Le previsioni di bilancio sono state elaborate, in piena continuità con gli esercizi precedenti, con l'osservanza dei principi e postulati contabili. In particolare l'attendibilità delle entrate e la congruità delle previsioni di spesa, peraltro attestate dal responsabile finanziario, sono ottenute con una rigorosa valutazione sia del trend storico sia soprattutto con attenta analisi e valutazione dei possibili scenari futuri alla luce dei nuovi principi contabili, delle notizie in possesso dell'Amministrazione sul loro sviluppo, dagli atti in essere o di cui viene ipotizzata l'adozione. Il tutto formulato con l'applicazione del principio della "prudenza" al fine di un uso oculato delle risorse pubbliche per garantire il permanere nella programmazione annuale e triennale il pareggio del bilancio. Viene adottato il principio contabile procedendo alle previsioni e agli accertamenti per l'intero importo del credito previsto e stanziando un'apposita posta contabile di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale fondo viene ricostruito con dati extracontabili.

L'art. 107 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modifiche del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18), introdotto dal Senato, stabilisce che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (regioni, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali) possono determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Trattasi di una norma favorevole per gli enti, in quanto i dati della riscossione nell'anno in corso saranno modesti, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: consentire di considerare per il 2020 i dati del 2019 ha lo scopo, perciò, di sterilizzare gli effetti di quest'anno ed evitare un altrimenti prevedibile maggior FCDE da accantonare a rendiconto o da stanziare in bilancio.

L'Ente di è avvalso della facoltà sopracitata prevista dal D.L.18/2020 e si rinvia all'allegato del Bilancio "*Composizione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità*", dal quale risulta un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità distinto per anno di programmazione consentito dalla normativa:

	2022	2023	2024
FCDE cap. 75	€ 12.361,55	€ 12.361,55	€ 12.361,55

Le entrate prese in considerazione sono le seguenti:

- cap. 25 Violazioni IMU;
- cap.80 Tarsu anni precedenti;
- cap. 86 TARI;
- cap. 505 Fitti di fabbricati;
- cap. 510 Fitti reali diversi;
- cap.517 Proventi dal taglio ordinari di boschi;

2) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Si rimanda all'allegato alla presente nota integrativa.

3) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Nel Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022 è stata applicata la quota di € 25.000,00 di avanzo vincolato da trasferimento e destinato a finanziare il cap. 5129 contributi negozio polifunzionale.

4) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nel triennio non viene prevista l'assunzione di mutui.

Gli investimenti previsti a Bilancio 2022 sono dettagliati come segue:

CAP	ART	VOCE	IMPORTO PREVISIONI 2022	FPV	CONTRIBUTI REGIONE/MINISTERO	ENT DIV. (alienazioni o altro)	CAP. ENTRATA	AVANZO VINCOLATO
3767		MIGLIORIE BOSCHIVE (E 861)	5.000,00			5.000,00	861	
5127		OPERE DA DEFINIRSI CON PROVENTI ALIENAZIONI TERRENI E IMMOBILI E LOCULI (E 606 - E 610 - E 612)	50.336,00			50.336,00	606 - 610 - 612	
5129		CONTRIBUTI NEGOZIO POLIFUNZIONALE (E. CAP.925.001) (E 928)	25.000,00					25.000,00
5141		Realizzazione della rete comunale per l'unificazione dei punti di consegna	51.716,00		51.716,00		633	

		dell'energia elettrica (E.633)					
5144		CONTRIBUTO DPCM 15.09.2020 PER ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE INTERNE E MONTANE PER SPESE D'INVESTIMENTO (E.700)	18.774,00		18.774,00	700	
5145		SPESA CAPPOTTO CASA ANZIANI	42.448,26		42.448,26	816	
5147		IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAPANNONE AREA FESTEGGIAMENTI CONTRIBUTO MINISTERO IN MATERIA DI EFF. ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIO 2022 CONTRIBUTO MINISTERO art. 1, commi 29-37della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (E.940)	50.000,00		50.000,00	941	
			243.274,26	0,00	162.938,26	55.336,00	25.000,00

5) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (cronoprogramma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella

corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

Nel bilancio di previsione il F.P.V. è composto da due componenti distinte:

e) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

f) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo.

Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita

approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva.

Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Composizione del Fondo Pluriennale vincolato in entrata	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	-

6) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non ricorre la fattispecie.

7) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non ricorre la fattispecie.

8) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune non possiede enti o organismi strumentali.

9) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Si rimanda alla sezione specifica del DUP 2022/2024.

Dogna, lì 23.12.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DELLA COMUNITA' DI MONTAGNA
CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
rag. Patrizia Vuerich

